

05-045	DEMOGRAFICI - RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"
Oggetto del procedimento	Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "iure sanguinis"
Descrizione sommaria del procedimento	Procedimento diretto al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a persone provenienti da Paesi esteri, discendenti di emigrati italiani all'estero, che siano attualmente residenti nel Comune e che rivendicano la titolarità' dello status civitatis italiano
Normativa di riferimento	Legge 13/06/1912 n. 555 - Legge 5/02/1992 n. 91 – D.P.R. 12/10/1993 n. 572 – Legge 07/08/1990 n.241
Modalità di avvio	Istanza di parte
Unità organizzativa competente	Settore V - Servizi al Cittadini e Risorse Umane
Responsabile del procedimento	dr.ssa Teresa Callegari – tel. 0422-632290 – statocivile@comune.preganziol.tv.it
Ufficio Competente all'adozione del provv. finale	Servizio Demografico - Stato Civile
Fasi del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza, in carta resa legale, di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "iure sanguinis" da parte di discendente da cittadini italiani, iscritto all'anagrafe della popolazione residente del comune, con allegata la documentazione prevista dalla Circolare K. 28.1. dell'8/4/1991 - Verifica della competenza territoriale per l'avvio del procedimento; - Comunicazione di avvio del procedimento; - Verifica del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana del richiedente mediante i documenti presentati, nonché per il tramite dei Consolati italiani all'estero e della Pubblica Amministrazione italiana per i documenti formati e rilasciati in Italia; - Adozione del provvedimento finale di riconoscimento del possesso "iure sanguinis" della cittadinanza italiana; - Trascrizione dell'atto di nascita e degli altri atti di stato civile relativi al richiedente e comunicazione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti previsti per legge e relative annotazioni sugli atti di stato civile; - Qualora non sia possibile il riconoscimento della cittadinanza, emissione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del provvedimento di rifiuto (art. 7 del dpr 396/2000)
Termini del procedimento	<p>180 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Responsabile del procedimento può interrompere il termine per la conclusione del procedimento nel caso in cui rilevi una causa ostativa alla trasmissione della cittadinanza italiana o l'istanza sia irregolare o incompleta. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o delle integrazioni richieste o, in mancanza, decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. - Il Responsabile del procedimento può sospendere il termine del procedimento, per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti in possesso del comune nè

	<p>direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, richiedendo l'integrazione documentale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Responsabile del procedimento può altresì sospendere il termine del procedimento per il periodo che intercorre tra la data della richiesta di eventuali pareri, attestazioni o acquisizione di documentazione alla Pubblica Amministrazione italiana o all'Autorità Consolare italiana all'estero competente per residenza dell'interessato e dei suoi ascendenti.
Documenti necessari - modulistica	<p>Istanza in carta resa legale, utilizzando il modello reperibile nel sito del comune, corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque; - atti nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; - atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero; - atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; - certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia (con l'indicazione di tutti i cognomi/nomi/alias con cui l'avo è indicato negli atti di stato civile) non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione o la data dell'eventuale naturalizzazione; - certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona che rivendica il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; <p>Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.</p> <p>I documenti formati da autorità straniere devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (le firme dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dal Consolato italiano competente o munite di Apostille) e legalizzati o apostillati a norma di legge.</p> <p>Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.</p> <p>I documenti in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, ove non presentati dall'interessato e non allegati all'istanza, ma dichiarati nel corpo dell'istanza, verranno acquisiti direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile</p>
Modalità con le quali chiedere informazioni	<p>Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente ai Servizi Demografici (vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione degli Uffici)</p>
Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento / Conclusione del procedimento con silenzio assenso	<p>Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso Il provvedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato</p>
Link di accesso al servizio on line	Non previsto
Modalità di effettuazione dei pagamenti necessari	

Procedimenti collegati	Non previsto
Strumenti di tutela	Ricorso al Tribunale Ordinario di Treviso (ex art. 95 D.P.R. 396/2000)
Titolare del potere sostitutivo	Vicesegretario Generale del Comune di Preganziol dr. Sauro Bellini tel. 0422.632223 email : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it
Risultati indagini di customer satisfaction	
Ultimo aggiornamento	Maggio 2020